

ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, nonché all'art. 90 della L.289/2002 in materia di sport dilettantistico, e in osservanza di quanto disposto per le associazioni di promozione sociale, è costituita, un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro.

Essa assume la denominazione di

“POLISPORTIVA VILLA D'ORO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

abbreviabile in **“VILLA D'ORO A.S.D. E A.P.S.”**

Qui di seguito denominata “Associazione”.

L'associazione ha durata illimitata.

I colori sociali sono il rosso e il nero; l'emblema è lo scudetto rosso/nero con l'indicazione dell'anno di fondazione al centro in colore bianco.

Essa ha sede Modena (MO) via Del Lancillotto, 10/12 e potrà istituire sedi secondarie, secondo la esigenze delle proprie attività. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali. Intende svolgere le attività istituzionali di utilità sociale, nei confronti dei propri associati e di loro familiari conviventi, o nei confronti di terzi.

L'associazione si avvarrà prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

DIVISIONE SPORTIVA

FINALITA'

ART. 2 –L'Associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo e per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale e di solidarietà.

Essa intende rivolgere le proprie attività sportive dilettantistiche a bambini, adolescenti, giovani e adulti, nelle seguenti discipline:

- attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al benessere, ginnastica ritmica;
- atletica leggera, corsa su strada e campestre;
- pallavolo, beach volley;
- pallacanestro, beach basket;
- tennis, beach tennis, paddle;
- tennis tavolo;
- calcio, calcio a 11, a 5 da sala
- danza, moderna e contemporanea, street dance, danze regionali e internazionali;
- biliardo sportivo, bocchette.

ART. 3 – L'Associazione è affiliata alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), ma potrà affiliarsi ad altri Enti Nazionali o a Federazioni, comunque riconosciuti dal CONI.

Essa si obbliga ad adottarne le rispettive tessere nazionali per i propri soci, iscritti e partecipanti, in relazione alle attività da essi praticate.

Si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI e del CIO, a rispettarne e condividerne lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 –Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si propone di:

- promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento delle attività

- sportive, e svolgere le medesime attività anche in forma agonistica;
- gestire impianti sportivi e servizi di ristoro per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche in convenzione con gli enti pubblici;
- organizzare campi o centri estivi per bambini e ragazzi, anche in convenzione con gli Enti Pubblici, a carattere sportivo e nelle discipline riconosciute dal CONI;
- organizzare manifestazioni, eventi, di carattere sportivo e sociale, anche in collaborazione con altre associazioni;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria a quelle sopracitate, utili al perseguimento degli scopi istituzionali.

DIVISIONE CULTURALE e RICREATIVA

FINALITA'

ART. 5 – L'Associazione organizza e promuove attività ricreative, sociali e culturali, allo scopo di facilitare l'aggregazione tra le persone e a tal fine intende organizzare corsi di natura culturale, seminari, giochi da tavolo e giochi di carte consentiti, tombola, lotterie e ogni altra attività ludica, atta alla socializzazione dei cittadini e alla inclusione sociale.

Essa aderisce all' ASSOCIAZIONE ARCI nazionale le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, e si impegna ad adottarne la tessera nazionale per i propri soci; pertanto, potrà esercitare, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di turismo sociale e culturale, in modo strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e comunque svolte prevalentemente nei confronti dei propri soci e loro familiari conviventi, tesserati.

ART. 6 – Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci, e per particolari eventi, anche di volontari non soci; potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro sotto qualsiasi forma contrattuale prevista dalla norma vigente e nei limiti consentiti dalla legge.

ALTRE ATTIVITA'

ART. 7 – L'Associazione, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

ART. 8 –L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

SOCI

ART. 9 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche senza fini di lucro, che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio persona giuridica, avrà diritto a un voto, e dovrà nominare un proprio delegato/rappresentante per la partecipazione alle assemblee e per l'eventuale elezione come componente il Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci maggiorenni, o per i minorenni colui o colei che ne esercita la patria potestà; i soci iscritti da almeno tre mesi nell'elenco soci hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di tre mesi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, ed ogni socio

non potrà ricevere più di 2 deleghe.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 10 – I soci sono tenuti:

a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) Al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno e all'acquisto della eventuale tessera nazionale rilasciata dagli Enti Nazionali, in relazione alle attività praticate; il socio è tenuto inoltre al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti fissati dagli organi dirigenti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o ai suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, il quale potrà chiedere che la decisione possa essere ratificata dalla prima assemblea utile dei soci.

I soci che non rinnovino la propria adesione attraverso il pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre, dal 01 gennaio saranno automaticamente esclusi.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 11 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito dalle entrate derivanti da tutte le attività dell'Associazione.

Esso è composto da: avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, donazioni e liberalità, e da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano da: quote e tessere annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, nonché da quelle commerciali marginali; dai contributi di

aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati.

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto; il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 31 dicembre.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali

residui che dovranno essere utilizzati nelle attività istituzionali, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale e, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 13 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'associazione e la devoluzione

dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vice presidente, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante l'affissione della convocazione in tutti i locali dove si svolgono le attività o attraverso ogni altro mezzo idoneo a fornire l'informazione a tutti i soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nell'Assemblea ove si svolgano le elezioni del Consiglio Direttivo, che avverranno per scrutinio segreto, verrà nominata una commissione di scrutinio composta da tre soci ; tale compito non potrà essere svolto da componenti il Consiglio Direttivo uscente.

Le votazioni nelle assemblee di norma avvengono per alzata di mano (voto palese), ma possono essere svolte anche a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

ART. 15 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsa 1 ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 16 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le

modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno otto giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.20 del presente statuto.

ART. 17 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11(undici) membri scelti tra i soci maggiorenni o di chi ne esercita la patria podestà.

Esso si riunisce immediatamente dopo la sua elezione per eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Per essere candidato a Consigliere è necessario essere socio al momento della candidatura e non avere rapporti remunerati economicamente con la Polisportiva; una candidatura deve essere proposta da minimo 10 soci in forma scritta e presentata almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Ogni socio può candidare fino ad un massimo di 11 consiglieri.

Nel caso in cui due o più candidati riportino un uguale numero di voti per essere eletti all'ultimo posto disponibile in Consiglio Direttivo, la loro elezione è stabilita mediante ballottaggio da effettuarsi immediatamente.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vice-Presidente o quando ne faccia richiesta i due terzi dei suoi componenti, ma non meno di sei volte l'anno.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai Consiglieri almeno 10 gg prima della data di effettuazione, attraverso la forma concordata in sede di prima riunione, ma di norma verrà effettuata via posta elettronica.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo persone socie e non socie, con funzioni consultive, quando la loro presenza sia ritenuta utile allo svolgimento dei lavori.

Il Consiglio Direttivo assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato, e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità,

- in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- redigere regolamenti interni atti alla ottimizzazione dell'organizzazione delle attività e il coordinamento dei soci volontari;
 - riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
 - redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre le seguenti responsabilità:

- la responsabilità della conservazione dei dati in base al D.Lgs.196 del 30/06/2003 (Codice in materia dei dati personali- Privacy);
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungato le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e di utilità

sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali e i regolamenti del CONI.

Il Segretario

Il Presidente
